D.M. 27 aprile 2018: Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali (G.U. n. 139 del 18.6.2018).

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere:

Notifica della denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio di un'impresa sociale

Riferimento normativo interno (articolo e comma):

Art 6 d.m. 50/2018

Comunicazione	Domanda	Documentazione da	Altro
X		conservare	

Cosa cambia per il cittadino e l'impresa:

in caso di scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, atti che comportano per l'impresa l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in favore di enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali, gli amministratori dell'impresa devono comunicare alla competente Direzione Generale del Ministero del lavoro, con le modalità dell'art. 6 del d.m., i dati dell'ente che devolve, quelli dell'ente beneficiario, l'ammontare del patrimonio devoluto, allegando la delibera di scioglimento e messa in liquidazione o di perdita della qualifica, copie degli atti costitutivi e degli statuti del devolvente e del beneficiario e accettazione formale da parte di quest'ultimo.

ONERI MODIFICATI

Denominazione dell'onere

Notifica ai fini di autorizzazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. *Riferimento normativo interno (articolo e comma)*

artt. 2 e 4 in caso di trasformazione, fusione e scissione; artt. 2 e 5 in caso di cessione di azienda (o ramo d'azienda)

Comunicazione	Domanda	Documentazione da	Altro
	x	conservare	

Cosa cambia per il cittadino e l'impresa

Il d.m. ha parzialmente modificato i contenuti dei documenti da allegare alla notifica, già previsti dal d.m. 24 gennaio 2008, in caso di trasformazione fusione e scissione di imprese sociali per adeguarli alle previsioni e alla terminologia utilizzati dal d.lgs. 112/2017 recante disciplina dell'impresa sociale in particolare all'articolo 12.

L'onere di notifica in caso di cessione di impresa sociale è esteso ai casi di cessione di ramo d'azienda per le imprese sociali che cedano un ramo esercente attività di interesse generale.

Infine, gli oneri di notifica riguardano attualmente anche i casi in cui il soggetto beneficiario degli atti posti in essere sia un'impresa sociale.

Come cambia

Oltre alla relazione degli amministratori e alla situazione patrimoniale redatti in conformità con il decreto, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda deve essere allegata anche una relazione giurata predisposta da un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale.